

# **COMUNE DI GORNO**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

### **SOMMARIO**

#### **CAPO I SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- 1 Oggetto del Regolamento.
- 2 Natura del Servizio.
- 3 Autorizzazione.
- 4 Ambiti operativi territoriali.

#### **CAPO II MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 5 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
- 6 Requisiti di onorabilità.
- 7 Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autovettura con conducente e per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente
- 8 Documenti da presentare.
- 9 Titoli di preferenza.

#### **CAPO III RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.
- 11 Contenuti del bando.
- 12 Presentazione delle domande.
- 13 Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.
- 14 Validità della graduatoria.
- 15 Inizio del servizio.
- 16 Subingresso.

#### **CAPO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- 17 Veicoli, rimessa e recapito, condizioni del servizio.
- 18 Esercizio dell'attività.
- 19 Comportamento del conducente in servizio.

#### **CAPO V DECADENZA E REVOCA**

- 20 Decadenza e revoca dell'autorizzazione.

#### **CAPO VI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

- 21 Vigilanza e sanzioni.

#### **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

- 22 Entrata in vigore.

## **SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio con conducente.
2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
3. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è altresì disciplinato dalla normativa generale e specifica di seguito elencata:
  - dal vigente codice della strada e relativo regolamento;
  - dalla vigente legge statale e regolamentare CE in materia;
  - dal vigente Testo Unico Regionale in materia di trasporti.

### **Art. 2 – Natura del servizio.**

1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati allo scopo in conformità del vigente Codice della Strada.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità alla legge, secondo le presenti disposizioni.
3. E' chiesto ai vettori di istituire un recapito del servizio sul territorio comunale, mentre i veicoli possono essere custoditi in autorimesse esistenti nell'ambito dell'area sovracomunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quello a cui sono stati destinati.

### **Art. 3 – Autorizzazione.**

1. Nessun contingente numerico di autovetture o autobus, da destinarsi allo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, può essere fissato nella eventuale programmazione di settore la quale disporrà essenzialmente sulla localizzazione delle rimesse o dei depositi dei veicoli.
2. Per esercitare il servizio di noleggio autovetture e autobus da rimessa con conducente è necessario ottenere la specifica autorizzazione comunale mediante istanza da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive in via telematica.
3. L'autorizzazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, è disposto dal Responsabile Sportello Unico Attività Produttive entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Nell'autorizzazione, oltre al numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.
5. L'autorizzazione ha validità permanente, ma dopo un quinquennio dalla data di rilascio dovrà essere presentata: una dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi; la carta di circolazione del veicolo; il certificato di proprietà ed il

certificato di assicurazione dell'autovettura; in carenza di un solo requisito l'autorizzazione viene revocata.

#### **Art. 4 - Ambiti operativi territoriali.**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

3. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' costituito da fogli vidimati e numerati progressivamente munito del timbro dell'azienda titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) targa veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

## **CAPO II**

### **MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 5 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.**

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile Sportello Unico Attività Produttive a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli, approvato con apposita determinazione.

#### **Art. 6 - Requisiti di onorabilità**

1. Non possono esercitare l'attività di cui al presente Regolamento coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a

tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività.

### **Art. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autovettura con conducente e per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente deve possedere i seguenti requisiti:

- requisiti morali di cui al precedente articolo 6;
- certificato di abilitazione professionale (KB o KD);
- iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
- non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

2. Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di interdizione sono riferiti agli Amministratori.

3. Chi intende esercitare l'attività di noleggio autobus con conducente deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 della Legge Regionale 22 dicembre 2014 n. 6 e nello specifico:

a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;

b) disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a quindici anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità; i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque avere un'età superiore a cinque anni;

c) disponibilità di un parco autobus dotato di attrezzature atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi, quali impianto di climatizzazione, impianto fonico di bordo e cronotachigrafo digitale di cui alla normativa vigente in materia;

d) possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;

e) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;

f) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;

g) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi del d.m. del 23 febbraio 1999, n.88; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al reg. CE n. 561/2006;

h) non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 6/2014, in sanzioni, elevate anche in altri territori dello Stato italiano, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività, così come previsto dall'articolo 9 della Legge Regionale 6/2014;

i) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'Ente competente nel rispetto del divieto di cui all'art. 1, c. 3, della l. n. 218/2003 che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche.

4. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del T.U.I.R., devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Lombardia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 6.

5. In aggiunta ai requisiti di cui sopra, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- capacità finanziaria, certificata da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o cumulo di polizze del parco veicoli già in attività, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di 30 posti;
- abilitazione professionale attestata dalla MCTC;
- adeguato organico del personale per la gestione e l'espletamento del servizio.

6. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus, oltre ai requisiti di cui al comma 1, non può essere rilasciata a chiunque:

- sia incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salva che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.5.1965, n. 575; 13.9.1972, n. 646; 12.10.1982, n. 726;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte di questo Comune, sia da parte di altri Comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

## **Art. 8 – Documenti da presentare**

1. Il richiedente assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei seguenti requisiti dichiarati:

- copia della patente di guida e certificati KB o KD;
- copia certificato d'iscrizione ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- copia della documentazione assicurativa del veicolo;
- certificato d'iscrizione della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85;
- qualora trattasi di Società è richiesta il certificato di iscrizione al registro imprese con annotazione antimafia;

- atto comprovante di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per il recapito del servizio.

2. Alla presentazione della predetta documentazione, il SUAP rilascerà all'interessato il nulla osta utile all'immatricolazione del veicolo presso l'ufficio provinciale della MCTC. Solo dopo l'avvenuta immatricolazione verrà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

3. L'attività deve iniziare entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile SUAP per comprovate esigenze.

### **Art. 9 - Titoli di Preferenza.**

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso, sono:

- a) aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;
- b) avere la residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
- c) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
- d) non avere ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'ente.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data di presentazione della domanda.

## **CAPO III**

### **RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.**

**1.** L'autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente viene assegnata agli aventi diritto che abbiano presentato domanda in ottemperanza al bando di cui all' art. 11 e siano in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al servizio.

**2.** Questi ultimi saranno ammessi alla graduatoria per l' assegnazione delle autorizzazioni che verranno determinate secondo i titoli di preferenza di cui all'art. 9.

**3.** Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o al momento in cui ne vengano concesse di ulteriori. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità biennale della graduatoria prevista dall'art. 14.

**4.** I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

**5.** Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

### **Art. 11 - Contenuti del bando.**

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei requisiti richiesti;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
- e) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

### **Art. 12 - Presentazione delle domande.**

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente, in carta legale, dovranno essere presentate al competente ufficio comunale. Nella domanda dovranno essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e numero di codice fiscale. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 6 e 7;
- b) dichiarazione di avere, nel territorio comunale, la disponibilità di idonei locali da adibire a sede dell'attività e a rimessa dei veicoli;
- c) dichiarazione di avere la disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, di autovettura idonea all'espletamento del servizio;
- d) indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 8, riportati dal bando;
- e) dichiarazione di non aver trasferito nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Al momento della presentazione della domanda, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva od abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 21/1992 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

### **Art. 13 - Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.**

**1.** Scaduto il termine di presentazione delle domande, entro i successivi 30 giorni, il SUAP provvede all'esame delle stesse, alla valutazione dei titoli di



preferenza e alla formazione della graduatoria. Il Responsabile Sportello Unico Attività Produttive, entro i successivi 10 giorni, approva con proprio atto tale graduatoria e notifica il provvedimento di assegnazione.

**2.** Nella comunicazione di assegnazione, i soggetti assegnatari, vengono invitati a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta, i sottoelencati documenti, qualora non siano già stati allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al “ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea” di cui all’art. 9 della L.R. 20/1995;
- documentazione atta a dimostrare la disponibilità, nel territorio del comune, dei locali da adibire a sede dell’attività e ad autorimessa;
- eventuale certificazione idonea a dimostrare di aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un’impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi.

Il Responsabile Sportello Unico Attività Produttive, acquisita tutta la documentazione, rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente.

In caso di impossibilità a rilasciare l’autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo, per carenza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile Sportello Unico Attività Produttive provvede ad un’ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.

#### **Art. 14 - Validità della graduatoria.**

La graduatoria ha validità di 2 (due) anni. I posti di organico che nel corso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

#### **Art. 15 - Inizio del servizio.**

Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione, dalla conclusione del trasferimento o dall’accettazione dell’eredità.

#### **Art. 16 – Subingresso**

**1.** Il subingresso nell’attività è autorizzato dal Responsabile Sportello Unico Attività Produttive quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- per cessione dell’azienda quando l’intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- il raggiungimento del 60° anno di età del titolare in deroga al punto precedente;
- in caso di invalidità permanente, qualunque sia l’età e l’anzianità di servizio;

- in caso di malattia grave che impedisca il regolare svolgimento dell'esercizio, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
  - per fusione od incorporazione di società;
  - in caso di revoca della patente, disposta ai sensi del vigente codice della strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
  - in caso di morte del titolare.
2. Nel caso di morte del titolare, la voltura dell'autorizzazione è accordata a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso tra di loro a condizione che l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti e ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare.
  3. Qualora l'erede, al decesso del titolare, non abbia compiuto il 18° anno d'età, il tutore o persona da questi incaricata, subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, previo possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.
  4. Per ottenere il subingresso nell'autorizzazione, il nuovo titolare dovrà inoltrare inoltrare idonea SCIA con allegata la documentazione di cui all'art. unitamente all'atto pubblico notarile di acquisizione dell'azienda.
  5. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra e non può subentrare in altre se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima
  6. La sospensione dell'attività superiore a 30 (trenta) giorni, per morte del titolare o altra causa, dovrà essere comunicata al SUAP con la SCIA entro 7 (sette) giorni dall'inizio della sospensione e l'attività dovrà comunque essere ripresa entro un anno dalla comunicazione. Trascorso detto periodo senza che l'attività sia ripresa si procederà alla revoca dell'autorizzazione

#### **CAPO IV**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### ***Art. 17 - Veicoli, rimessa o recapito, condizioni del servizio***

1. Nessuna particolare caratteristica è richiesta per gli autobus, mentre le autovetture da adibire al servizio di autonoleggio devono avere le seguenti caratteristiche:
  - cilindrata superiore a 1000 c.c. preferibilmente alimentate con carburanti ecologici;
  - se alimentate a GPL o metano, non sono ammesse autovetture monovolume;
  - devono disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;

- un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente.
- 2. Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.
- 3. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro ed è vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura, nell'interno ed esterno degli stessi, senza la preventiva autorizzazione del Comune. La documentazione di circolazione del veicolo è integrata dall'autorizzazione comunale.
- 4. Non sono consentite sostituzioni degli autoveicoli senza la preventiva autorizzazione comunale.
- 5. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di stabilire sul territorio comunale il recapito del servizio o la rimessa, comunicandone gli indirizzi al SUAP. Lo stazionamento dei mezzi avviene presso il recapito o all'interno delle rimesse.
- 6. Ogni cambiamento di recapito, rimessa o indirizzo del titolare, deve essere tempestivamente comunicato al SUAP entro e non oltre trenta giorni dalla modifica.
- 7. Il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore ed il trasporto è effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia al recapito del servizio.
- 8. Poiché nel comune non è esercitato il servizio di taxi, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle apposite aree pubbliche, appositamente individuate dalla Giunta Comunale, allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.
- 9. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa delle persone per le quali sono stati noleggiati.
- 10. Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

### ***Art. 18 - Esercizio dell'attività***

1. Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che abbiano i requisiti professionali di cui alla presente disciplina e che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.
3. Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione a cui fa carico ogni responsabilità, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

4. Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandono pagando solo l'importo corrispondente alla quota proporzionale del percorso effettuato.

5. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del Responsabile della Polizia Locale.

6. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

7. Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

### **Art. 19 - Comportamento dei conducenti**

1. I conducenti dei veicoli a noleggio, hanno l'obbligo di:

- a)** conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio, compresa l'autorizzazione o copia autentica, ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla vigilanza;
- b)** rispettare le tariffe e le condizioni di servizio pattuite o comunque espresse sul veicolo o al recapito;
- c)** curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d)** compiere servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e)** visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando Polizia Locale sede del luogo di termine della corsa o alle altre forze dell'ordine al più presto, per agevolare la restituzione al legittimo proprietario.

2. E' fatto loro divieto di:

- a)** procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito Comunale;
- b)** esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c)** sostare in posteggi di stazionamento nei comuni ove sia esercito il servizio taxi;
- d)** far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- e)** negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- f)** portare animali propri nel veicolo;
- g)** deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- h)** chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi a diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- i)** fermare il veicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

**j)** consumare vivande o bevande e fumare nel veicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti.

## **CAPO V DECADENZA E REVOCA**

### ***Art. 20 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione comunale di esercizio decade:

- a)** per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione (salvo proroga);
- b)** per esplicita dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione;
- c)** per fallimento del titolare.

2. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a)** quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b)** se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'articolo 18;
- c)** in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- d)** quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie;
- e)** quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato sottoposto dall'Autorità competente il ritiro della patente di guida;
- f)** quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalla legge;
- g)** quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei;
- h)** quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio e recidivo in violazione della presente disciplina;
- i)** quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j)** quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- k)** per sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno;
- l)** qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- m)** per applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

3. I provvedimenti di avvenuta decadenza e revoca sono adottati dal Responsabile Sportello Unico Attività Produttive, con preavviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di dieci giorni per far pervenire documenti o motivazioni utili a regolarizzare la posizione.

## **CAPO VI**

## **VIGILANZA - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

### **Art. 21 - Vigilanza e sanzioni**

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le normali operazioni di controllo, ai recapiti ed alle autorimesse dichiarate ed utilizzate in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio.
3. Il procedimento sanzionatorio è dato al Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP ed le diverse autorità competenti.
4. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina, se non diversamente sanzionata, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, alle seguenti violazioni si applicano le relative sanzioni accessorie:
  - All'art. 19, comma 5 - inosservanza dell'obbligo di stabilire sul territorio comunale il recapito del servizio o la rimessa, comunicando gli indirizzi al SUAP - sospensione da uno a trenta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio al fine di attivare un recapito o rimessa sul territorio comunale. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
  - All'art. 19, comma 5 - inosservanza dell'obbligo di stazionare i veicoli presso il recapito o la rimessa - sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
  - All'art. 19, comma 8 - esercitare il servizio da piazza con autoveicolo da noleggio con conducente stazionando sul territorio fuori dalle apposite aree pubbliche autorizzate a tale scopo o con servizio mai attivato dall'amministrazione comunale - sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
  - All'art. 21, comma 2, lettera a) - procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito Comunale - L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
  - All'art. 21, comma 2, lettera b) - esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati - cessazione immediata dell'attività in difetto e sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 30 giorni, quando il titolare per due volte, in un biennio, abbia reiterato la stessa violazione prevista dalla presente disciplina. Detta disposizione non si applica in caso di infrazioni per le quali è prevista la revoca o decadenza dell'autorizzazione o in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta ad estinzione dell'illecito.

7. I suddetti provvedimenti sanzionatori si applicano anche per i comportamenti e le infrazioni commesse dai conducenti quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte del titolare.

8. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione dell'attività in difetto di autorizzazione o sospensione sanzionatoria dell'attività. Qualora i provvedimenti non vengano eseguiti dal trasgressore, dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti al SUAP, all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura ed all'ufficio provinciale della MCTC per gli adempimenti di competenza.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 – Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente adottate dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.